

Testo originale

Convenzione tra la Svizzera e l'Italia relativa alle assicurazioni sociali

Conclusa il 17 ottobre 1951

Approvata dall'assemblea federale il 21 dic. 1953¹

Entrata in vigore: 28 dicembre 1953

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica Italiana,

animati dal desiderio di migliorare la situazione dei cittadini dei due Paesi in materia di assicurazioni sociali, hanno deciso di concludere una nuova convenzione che sostituisca quella del 4 aprile 1949 e, a tale effetto, hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, concordato le disposizioni seguenti:

I. Disposizioni generali

Art. 1–4²

II. Disposizioni particolari

Art. 5

1.–3. ...³

4. I cittadini italiani che non si trovino nelle condizioni stabilite al precedente primo alinea, lettere a o b, nonchè i loro superstiti, possono chiedere che i contributi versati dall'assicurato e dai suoi datori di lavoro nell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera siano trasferiti alle assicurazioni sociali italiane indicate all'articolo primo. Queste utilizzeranno tali contributi per garantire all'assicurato i benefici derivanti dalla legislazione italiana citata all'articolo primo e dalle disposizioni particolari che saranno emanate dalle autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana, l'assicurato non può ugualmente far valere il diritto a pensione, le assicurazioni sociali italiane gli rimborseranno, a sua domanda, i contributi ad esse trasferiti.

RU 1954 134; FF 1953 253

¹ Art. 1 cpv. 1 DF del 21 dic. 1953 (RU 1954 133)

² Abrogata dall'art. 26 n. 3 della Convenzione del 14 dic 1962 (RS 0.831.109.454.2).

³ Abrogati dall'art. 26 n. 3 della Convenzione del 14 dic. 1962 (RS 0.831.109.454.2).

5. Il trasferimento dei contributi previsto al quarto alinea può essere chiesto:
- a. se il cittadino italiano ha lasciato la Svizzera da almeno dieci anni o
 - b. al verificarsi dell'evento assicurato.

Il cittadino italiano, i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, non può più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera in base a detti contributi. Egli, come pure i suoi superstiti, possono pretendere una rendita ordinaria dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera solamente nel caso in cui l'assicurato si trovi, nel periodo posteriore a quello cui si riferiscono i contributi trasferiti, nelle condizioni stabilite alla lettera a del primo alinea.

Art. 6⁴

III. Disposizioni di applicazione

Art. 7–10⁵

IV. Disposizioni finali e transitorie

Art. 11–13⁶

Art. 14

1. ...⁷
2. In caso di denuncia, le disposizioni della presente convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che i regimi di ciascuno dei due paesi contraenti possano prevedere per il caso di residenza all'estero di un assicurato.

⁴ Abrogati dall'art. 26 n. 3 della Convenzione del 14 dic. 1962 (RS **0.831.109.454.2**).

⁵ Abrogati dall'art. 26 n. 3 della Convenzione del 14 dic. 1962 (RS **0.831.109.454.2**).

⁶ Abrogati dall'art. 26 n. 3 della Convenzione del 14 dic. 1962 (RS **0.831.109.454.2**).

⁷ Abrogata dall'art. 26 n. 3 della Convenzione del 14 dic. 1962 (RS **0.831.109.454.2**).

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione, apponendovi i loro sigilli.

Roma, 17 ottobre 1951.

Per la Svizzera:

Saxer

Per l'Italia:

Reale

Protocollo finale concernente la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia relativa alle assicurazioni sociali

Conchiuso a Roma il 17 ottobre 1951

Data dell'entrata in vigore: 21 dicembre 1953

Al momento della firma della convenzione relativa alle assicurazioni sociali, conclusa tra la Svizzera e l'Italia, i plenipotenziari di ciascuno dei due paesi contraenti dichiarano di trovarsi d'accordo sui seguenti punti:

1. Sono assimilate alle persone occupate nei servizi di Stato, ai sensi dell'articolo 3, secondo alinea, lettera e, della convenzione, le persone di nazionalità svizzera che sono occupate in Italia dall'Ufficio centrale svizzero del turismo.
2. In applicazione dell'articolo 3, terzo alinea, della convenzione le autorità amministrative supreme dei due paesi contraenti stabiliranno in particolare che i frontalieri domiciliati in Svizzera e lavoratori in Italia saranno, a loro domanda, sottoposti all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera ed esonerati dalle assicurazioni sociali italiane indicate all'articolo primo della presente convenzione.
3. Sono in particolare considerati come aventi soggiornato in Svizzera ininterrottamente durante i cinque anni immediatamente precedenti il verificarsi dell'evento assicurato, ai sensi dell'articolo 5, primo alinea, lettera b, della convenzione, i cittadini italiani i quali durante tale periodo siano stati permanentemente in possesso di un permesso svizzero di soggiorno o di domicilio. Tale disposizione tuttavia non si applica nel caso in cui il permesso di domicilio sia stato mantenuto in virtù dell'articolo 9, terzo alinea, lettera c, della legge federale del 26 marzo 1931⁸/8 ottobre 1948 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonostante un'assenza dalla Svizzera per un periodo superiore a sei mesi.
4. È considerato come verificato l'evento assicurato ai sensi dell'articolo 5, quinto alinea, lettera b, della convenzione:
 - a. nel momento in cui si verifica il rischio invalidità, morte o vecchiaia, secondo la legislazione italiana citata all'articolo primo della convenzione;
 - b. nel momento in cui si verifica il rischio di morte o vecchiaia in conformità alla legge federale svizzera sull'assicurazione vecchiaia e superstiti, nel caso in cui il trasferimento non sia stato domandato al momento

stabilito dalla lettera a, nonchè nel caso in cui i contributi siano stati versati all'assicurazione svizzera successivamente a detto momento.

È considerato come verificato l'evento assicurato, ai sensi dell'articolo 6, terzo alinea, della convenzione, nel momento in cui si verifica il rischio invalidità, morte o vecchiaia, in conformità alla legislazione italiana citata all'articolo primo della convenzione.

5. Il cittadino svizzero rientrato in Svizzera dopo essere stato assoggettato alle assicurazioni sociali italiane citate all'articolo primo della convenzione ha facoltà di continuare volontariamente le assicurazioni sociali italiane alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
6. Il cittadino italiano che, prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, abbia ottenuto il trasferimento di contributi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione del 4 aprile 1949⁹ può chiedere che tali contributi siano nuovamente trasferiti in Svizzera in conformità del terzo alinea dello stesso articolo. Siffatto trasferimento comprende anche le quote versate dai datori di lavoro, qualora tali quote siano state trasferite in applicazione della presente convenzione.

Il presente protocollo fa parte integrante della convenzione tra la Svizzera e l'Italia relativa alle assicurazioni sociali firmata in data odierna ed avrà effetto alle stesse condizioni e per la stessa durata previste per detta convenzione.

Fatto a Roma in doppio esemplare il 17 ottobre 1951.

Per la Svizzera:

Saxer

Per l'Italia:

Reale

⁹ RU 1954, 372

